Repertorio n.  Raccolta n.

CONTRATTO DI MUTUO

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di **ottobre**, in **Montalto delle Marche**, nella Casa Comunale sita in Viale **dei Tigli** n. **37**.

Avanti a me, Dottorressa **Pasqualini Stefania**, Segretario Comunale del Comune di **Montalto delle Marche**;

SONO PRESENTI I SIGNORI

………………….. nato a ……………………. professione: **BANCARIO**, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di **PROCURATORE** ed in rappresentanza della "BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA” - con sede in Acquaviva Picena alla Via Marziale n. 36, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno 00143690444 (R.E.A. AP-69078), iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - in forza di procura speciale a rogito Notaio Gino Colantoni in data 16 Aprile 2019 rep. n. 3589 e racc. n. 2684, registrata in San Benedetto del Tronto il **16 APRILE 2019**, che in copia conforme trovasi depositata negli archivi comunali.

La predetta Banca nel corso del presente atto, per brevità, sarà chiamata "Banca" o "Banca

mutuante" ed è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia.

Matricardi Daniel nato a il **…………..** Sindaco legale rappresentante domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di **Responsabile Ufficio Finanziario** ed in rappresentanza del COMUNE DI **MONTALTO DELLE MARCHE**, con sede in **Montalto delle Marche** nella Casa Comunale, codice fiscale in base ai poteri attribuiti con delibera di  in data  n. , esecutiva ai sensi di legge, che - in estratto autentico - al presente atto si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Il predetto Comune, nel corso del presente atto, per brevità, sarà chiamato anche "mutuatario" o "parte mutuataria" o "Ente mutuatario".

I comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario Comunale sono certo, rinunciano - tra loro d'accordo e col mio consenso - all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che con delibera di Giunta in data  n. , l'Ente mutuatario ha stabilito di contrarre con la Banca mutuante un finanziamento di €. **301.000,00** (diconsi euro **trecentounomila/00**) da utilizzarsi per **l'esecuzione di diritto di prelazione-acquisto 49% quote della "Farmacia Comunale di Montalto delle Marche SRL"**;

- che il progetto definitivo / esecutivo relativo al suddetto investimento è stato approvato dagli organi dell’Ente a ciò competenti con delibera n.  in data ;

- che l’investimento da realizzare con la somma mutuata non richiede, per sua natura e/o valore, la redazione di un piano economico finanziario

- che il perfezionamento del presente contratto non contrasta con l’art. 249 del D. Lgs. N. 267/2000 ed eventuali sue successive modificazioni;

- che l’Ente ha approvato il rendiconto del penultimo anno precedente l’esercizio in corso;

- che l’Ente ha deliberato il bilancio preventivo dell’esercizio in corso, ove è previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;

- che l’Ente, con la contrazione del presente mutuo, agisce nel rispetto dei limiti quantitativi di indebitamento previsti all’art. 204 comma 1 D. Lgs. 267/2000;

- che le somme rivenienti dall’operazione di mutuo non sono sottoposte al regime di tesoreria unica;

- che la Banca ha aderito alla richiesta come sopra avanzata dal Comune di **Montalto delle Marche**, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data **10/09/2020** n. **00099002000511800**;

- che il mutuo in discorso deve intendersi dalla Banca concesso e dal Comune di **Montalto delle Marche** accettato in base a tutte le clausole e condizioni previste dalle vigenti disposizioni che, ad ogni buon fine, si intendono richiamate qualora non fossero indicate come appresso;

- che la Banca provvederà a comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento DGT e Dipartimento RGS – all’Istat ed alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi ove disponibile.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente contratto, tra la Banca del Piceno Credito Cooperativo – Società Cooperativa ed il Comune di **Montalto delle Marche**, in persona dei rispettivi costituiti rappresentanti, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DEL MUTUO -

La Banca del Piceno concede, a titolo di mutuo a valere sul rapporto n. **9/005/401530**, al Comune di **Montalto delle Marche** che accetta, la somma di €. **301.000,00** (diconsi euro **trecentounomila/00**) sulla base dei patti e degli obblighi derivanti da questo contratto comprensivo degli allegati, del codice civile e, in quanto applicabili, delle leggi speciali sul credito fondiario.

La somma mutuata dovrà essere destinata, nell'osservanza delle norme di legge, al finanziamento dei lavori e delle opere indicate nella premessa, senza alcuna ingerenza né responsabilità della Banca mutuante e con esonero di quest'ultima da ogni obbligo di controllo in ordine alla destinazione del mutuo.

La durata del mutuo – escluso il periodo di preammortamento – è di anni **20**.

La decorrenza dell’ammortamento è fissata al **01/01/2021**.

ARTICOLO 2 – EROGAZIONE -

Entro trenta giorni a datare da oggi l’Ente si impegna a consegnare alla Banca mutuante il presente contratto in formato digitale, oltre una copia conforme cartacea in forma esecutiva con gli estremi di avvenuta registrazione nelle forme d’uso, nonché l'atto di delega di cui al successivo art. 5 debitamente notificato al proprio Tesoriere e munito della relata di notifica in originale.

L’inadempimento delle suddette obbligazioni comporta per la Banca la facoltà – da esercitarsi a mezzo di dichiarazione da trasmettere all’Ente mediante lettera raccomandata – di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Una volta adempiuto l’obbligo di cui al primo comma del presente articolo e fino alla data di decorrenza dell’ammortamento come stabilita all’ultimo comma dell’articolo 1, la Banca potrà provvedere – su richiesta scritta dell’Ente in relazione alle proprie esigenze di spesa - ad effettuare erogazioni parziali a valere sulle somme mutuate, con valuta pari a quella indicata dall’Ente stesso. Il giorno stabilito per l’inizio dell’ammortamento, su tali somme saranno pagati gli interessi di preammortamento – calcolati al medesimo tasso del mutuo - maturati a partire dalla data di valuta dell’erogazione fino alla data di decorrenza dell’ammortamento del mutuo.

L’erogazione a saldo dell’intero importo mutuato, al netto delle erogazioni parziali eventualmente effettuate nel periodo di preammortamento, avrà luogo su iniziativa della Banca – pur in mancanza di richiesta scritta dell’Ente – entro la data fissata per l’inizio dell’ammortamento e con valuta pari a quella medesima data.

L’erogazione a saldo e quelle parziali avvengono mediante versamento dell’importo, con le valute come sopra stabilite, su apposito conto corrente che verrà aperto presso la Banca e vincolato a nome dell’Ente. Tali somme saranno successivamente bonificate, con le valute come sopra stabilite, su apposito conto corrente aperto presso il Tesoriere Comunale e vincolato a nome dell’Ente, oppure presso la Sezione di Tesoreria Provinciale competente in caso di sottoposizione al regime di tesoreria unica.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Ai fini del computo degli interessi di ammortamento e di preammortamento, nonché degli interessi di mora di cui al successivo art. 7, al finanziamento va applicato un tasso di interesse fisso pari al 2,00 % (due virgola zero zero per cento), con conteggio dei giorni sulla base dell’anno commerciale per il periodo di ammortamento e sulla base dell’anno civile per quanto riguarda il periodo di preammortamento, cui corrisponde un TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari a 2,012%.

ARTICOLO 4 – RIMBORSO DEL PRESTITO -

La parte mutuataria si obbliga a restituire la detta somma di €. **301.000** (diconsi euro **trecentounomila/00**) entro il termine di anni **20** (**venti**) mediante pagamento di n. **40** (**quaranta**) rate semestrali costanti posticipate di €. **9.167,14** (euro **novemilacentosessantasette/14**) ciascuna, comprensive di capitale ed interessi, che scadranno il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno a cominciare da quella con scadenza **30 Giugno 2021** fino all'ultima con scadenza **31 Dicembre 2040**, come rilevasi dal piano di ammortamento che, sottoscritto dalle parti e da me Segretario Comunale ai sensi di legge, al presente atto si allega sotto la lettera "A".

La Banca mutuante si impegna a notificare, esclusivamente se il mutuo è regolato a tasso variabile, in caso di intervenuta variazione dell’Euribor e sempre su richiesta della parte mutuataria, un nuovo piano di ammortamento comprensivo di capitale ed interessi che matureranno alle varie scadenze successive, ai fini della previsione delle spese nei vari bilanci del Comune.

Ai sensi dell'art. 204 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, gli eventuali interessi di preammortamento - calcolati al tasso iniziale del mutuo con decorrenza dalla data di valuta delle singole erogazioni e fino alla data di inizio dell’ammortamento – saranno corrisposti alla Banca alla data fissata per l’inizio dell’ammortamento.

ART. 5 – GARANZIE -

A garanzia dell'integrale pagamento delle ragioni creditorie della Banca, comunque dipendenti dal presente mutuo, la parte mutuataria rilascia per tutta la durata del mutuo, delegazione di pagamento pro solvendo a favore della Banca mutuante sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio annuale. A tal fine l’Ente medesimo emette apposito atto di delega irrevocabile, non trasferibile e non soggetto ad accettazione, sul proprio tesoriere il quale è obbligato a versare alla Banca l’importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

La Banca, per ogni scadenza ed in tempo utile per l’effettuazione del relativo pagamento, comunica l’esatto importo della rata; l'Ente mutuatario prende comunque atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di delega, esegue i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato.

La parte mutuataria, in relazione alle eventuali erogazioni effettuate prima dell’inizio dell’ammortamento ed a garanzia del pagamento dei relativi interessi di preammortamento, rilascia - notificandole al tesoriere - una o più delegazioni di pagamento sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale.

La parte mutuataria si obbliga, inoltre, a soddisfare la Banca mutuante con ogni altro mezzo di quanto questa non potesse eventualmente conseguire per effetto della delegazione di cui sopra, ivi compresi gli interessi di mora.

Qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi vincolati, o comunque venisse a cessare la disponibilità o vincolabilità degli stessi, l'Ente mutuatario si impegna a rilasciare - su semplice richiesta della Banca - ulteriori idonee garanzie, restando facoltizzata la Banca a pretendere - in caso di inadempimento da parte dell'Ente mutuatario - la restituzione del debito residuo entro quindici giorni dalla richiesta da farsi a mezzo lettera raccomandata.

La parte mutuataria si obbliga altresì:

a) ad iscrivere annualmente in bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento, gli importi delle rate del mutuo scadenti nell'anno, dandone prova - a richiesta - mediante produzione alla Banca mutuante di un estratto autentico del bilancio stesso nonché a soddisfare per tutta la durata del mutuo medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti all’art. 159 comma 1 lett b) D. Lgs. 267/2000;

b) a presentare, se richiesti, i bilanci preventivi dai quali dovranno risultare gli stanziamenti dipendenti dal presente contratto di mutuo;

c) a trasferire il vincolo di cui sopra sui nuovi cespiti delegabili che le verranno attribuiti nel quadro della riforma della finanza locale, tenuto conto delle condizioni e modalità che il nuovo ordinamento potrà dettare per il valido sussistere della garanzia del mutuo;

d) a notificare ai successivi incaricati del Servizio di Tesoreria l'atto di delega nei termini necessari a consentire agli stessi di assolvere agli adempimenti previsti a loro carico dalla legge e dal presente contratto.

ART. 6 – ESTINZIONE

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, la parte mutuataria potrà restituire anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato corrispondendo alla Banca - senza applicazione di alcuna commissione - oltre alla quota di capitale che intende restituire:

a) il rateo interessi maturati dall'ultima scadenza semestrale al giorno del pagamento sul capitale anticipatamente restituito;

b) gli arretrati che risultassero dovuti, eventuali spese giudiziali anche se irripetibili sostenute dalla Banca ed ogni altra somma di cui, per qualunque titolo, la Banca risultasse creditrice.

La restituzione, totale o parziale, del capitale mutuato e di quanto altro dovuto dovrà essere fatta in contanti, tale essendo la specie mutuata.

Ogni restituzione parziale avrà l'effetto di diminuire l'importo delle semestralità successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito e la scadenza, o di diminuire il numero delle semestralità successive fermo restando l’importo.

E' in facoltà della Banca mutuante rifiutare restituzioni parziali del capitale che non raggiungano l'ammontare di una annualità del mutuo.

ART. 7 – RISOLUZIONE -

Tutte le obbligazioni ed i patti nascenti e contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati debbono intendersi come sopra essenziali, solidali ed indivisibili nei confronti della parte mutuataria ed aventi causa.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, per qualunque causa, anche di una sola delle semestralità di ammortamento del mutuo e di ogni altra somma comunque dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, saranno dovuti alla Banca - senza necessità di diffida - oltre le somme insolute, anche gli interessi di mora fin d’ora fissati in misura pari all'interesse del mutuo maggiorato di 2 punti, salva la facoltà per la Banca di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora la mora si prolunghi di oltre 60 giorni. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Il mancato pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola delle semestralità di ammortamento alle scadenze stabilite, così come l'inosservanza anche di uno solo degli altri patti o condizioni convenuti nel presente contratto, determinerà la risoluzione espressa del contratto di mutuo a danno della parte mutuataria senza necessità di diffida o costituzione in mora, con la conseguenza che - scaduto il termine di pagamento - la Banca mutuante potrà reclamare, oltre alle rate scadute e non corrisposte, l'immediato rimborso in unica soluzione di ogni suo credito in linea capitale, interessi, accessori e spese, comprensivo anche degli interessi moratori di cui al secondo comma di quest'articolo prodottisi fino alla data di soddisfacimento. Sull’importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

E' in facoltà della Banca mutuante, in caso di morosità della parte mutuataria, di imputare in conto del suo avere e con l'ordine di imputazione che essa riterrà preferibile, tutte le somme di pertinenza della parte mutuataria che si trovassero presso la Banca stessa, senza che esse possano dal mutuatario essere cedute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo a terzi, dovendo fin d'ora tali somme intendersi - per l'evento di cui sopra - cedute pro solvendo alla Banca mutuante.

Qualunque somma pagata dall'Ente mutuatario alla Banca sarà, con preferenza, imputata al pagamento delle spese di qualsiasi natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, poi a regolamento degli interessi di mora, delle semestralità arretrate ed infine ad eventuale restituzione anticipata del mutuo, fermo restando che la Banca potrà, a suo insindacabile giudizio, adottare anche un diverso ordine di imputazione.

La parte mutuataria è altresì obbligata a rimborsare immediatamente qualunque altra somma che la Banca mutuante dovesse pagare a titolo di tasse, imposte, oneri fiscali, addizionali, tributi di qualsiasi natura e specie, gravami e spese presenti e futuri, che dovessero colpire l'interesse, il capitale od entrambi, esonerando espressamente la Banca da ogni responsabilità al riguardo, affinché questa abbia a riscuotere costantemente ed integralmente l'interesse nella misura dovutale ed il capitale mutuato. Conseguentemente, qualora alcuni gravami, per dichiarazione di non trasferibilità, venissero applicati alla Banca mutuante questa, con preavviso di 6 mesi, avrà diritto a risolvere ipso iure il contratto di mutuo.

ART. 8 – TRATTAMENTO FISCALE E SPESE -

Le spese di stipulazione del presente atto, nonché quelle di qualsiasi altro genere inerenti e conseguenti, comprese quelle per una copia cartacea in forma esecutiva da consegnare alla Banca mutuante e per il presente contratto in formato digitale, sono a carico della parte mutuataria che vi provvederà direttamente.

Il presente contratto e le eventuali formalità inerenti godono dei benefici di cui agli art. 15 e seguenti del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 601 ed in particolare l’esenzione di cui all’art. 19 comma 2 lett. b) del D.P.R. medesimo.

Il mutuo è altresì regolato dalle norme contenute nell’art. 42 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n. 385 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di credito alle opere pubbliche e di finanza locale in quanto applicabili.

La parte mutuataria prende atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 117 del D. Lgs. 385/1993, il Segretario Comunale rogante provvederà a fornire alla stessa il presente contratto in formato digitale nonché gli estremi dell'avvenuta registrazione nelle forme d’uso.

ARTICOLO 9 – RECLAMI ED ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, egli può preventivamente attivare il procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la procedura di cui al successivo comma 2 ovvero esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al successivo comma 3. Resta fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di conciliazione diverso, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

Per eventuali contestazioni in ordine all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie ai sensi dell’art. 128 bis del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), seguendo le modalità indicate nell’apposita “Guida pratica all’ABF” reperibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, presso la propria filiale della Banca, oppure sul sito www.bancadelpiceno.bcc.it.

Il cliente può anche – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente, dall’organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.

ART. 10 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE -

Per la esecuzione del presente atto, come per qualsiasi giudizio ad esso inerente compreso quello di eventuale risoluzione ai sensi di legge, le parti convengono di eleggere domicilio come segue:

- quanto alla Banca mutuante, in Acquaviva Picena negli uffici della propria sede, attualmente alla Via Marziale n. 36;

- quanto alla parte mutuataria, in **Montalto delle Marche** presso la Casa Comunale.

Per le controversie giudiziarie comunque dipendenti dal presente contratto, sarà competente il Foro previsto dalla vigente normativa in materia.

ART. 11 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

 legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art.  del Codice di comportamento del Comune di **Montalto delle Marche**, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. , la Banca mutuante e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto per quanto compatibile degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice di comportamento del Comune di **Montalto delle Marche**. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione committente ha trasmesso alla Banca copia del suddetto codice per una sua piena e completa conoscenza.

ART. 13- INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI

La Banca mutuante con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima banca, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di **Montalto delle Marche**, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, letto alle parti stesse le quali lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Il presente contratto si compone di numero **13** articoli.

Le parti lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del DLgs 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale, verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io ufficiale rogante ho firmato il presente contratto con firma digitale.

Per il Comune di **Montalto delle Marche**, il Sindaco Daniel Matricardi

Per la Banca del Piceno Credito Cooperativo, il **Gabriele Illuminati**

Il Segretario Generale rogante **Pasqualini Stefania**